



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

### **PREMESSA**

Con il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) il Governo ha introdotto disposizioni urgenti finalizzate a garantire maggiore trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche.

Nell'ambito delle disposizioni per la prevenzione della corruzione, sono state previste misure straordinarie per la gestione, il sostegno e il monitoraggio delle imprese, qualora l'Autorità giudiziaria proceda, nei confronti degli organi sociali delle stesse, per alcuni specifici delitti contro la Pubblica Amministrazione, *"ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali"*.

In tali casi, il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) può proporre al Prefetto competente di adottare le misure per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice o concessionaria, limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto o della concessione oggetto del procedimento penale, attraverso la nomina di uno o più amministratori, in numero non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Con protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione del 15 luglio scorso (in G.U. 18.7.2014, n. 165), sono state definite le Linee guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa.

### **PRESO ATTO**

**che**, con nota n. 19067 del 6 novembre scorso, il Presidente dell'ANAC ha formulato proposta di straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, del Consorzio Venezia Nuova (P.I. n. 01866740275), con sede in Venezia, Sestiere Castello 2737/F, mediante la nomina di uno o più amministratori straordinari, con riferimento alla completa esecuzione della concessione di cui alla convenzione intercorrente con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Lavori Pubblici), stipulata il 4 ottobre 1991, Rep. n.



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

7191 e ai successivi atti aggiuntivi e attuativi, contestualmente sospendendo i poteri di tutti gli altri organi sociali, ai sensi del comma 3, ultima parte, del medesimo art. 32;

**che**, in particolare, la predetta concessione, stipulata con il cennato Dicastero *"in forma unitaria a trattativa privata"*, in virtù dell'art. 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798 (c.d. legge speciale per Venezia e la sua laguna), ha ad oggetto opere dichiarate infrastrutture di carattere strategico e di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'art. 1 della l. 21 dicembre 2001, n. 443, e specificamente, il sistema integrato di opere che comprende la realizzazione di barriere mobili – in grado di ottenere la temporanea chiusura delle bocche di porto della laguna di Venezia (Lido, Malamocco e Chioggia) e di isolare la laguna dal mare in caso di maree – e di interventi complementari e connessi alla fase di avviamento del sistema. Tale sistema integrato è noto come Mo.S.E. – Modulo Sperimentale Elettromeccanico;

### **CONSIDERATO**

**che**, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del predetto decreto-legge, nel testo modificato dalla legge di conversione, la richiesta di adozione delle misure straordinarie previste dal medesimo articolo è rivolta al "Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante" e che il Presidente dell'ANAC, con la richiamata nota di proposta di applicazione delle misure di straordinaria e temporanea gestione, ha individuato il "Prefetto competente" nel Prefetto di Roma;

**che**, ai fini della valutazione sulla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall'art. 32, comma 1, lettera b) del menzionato decreto legge, occorre procedere all'analisi del rapporto concessorio, intercorrente tra il Consorzio Venezia Nuova e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Lavori Pubblici), per il quale è proposta l'adozione della misura;

**RILEVATO**, in proposito quanto segue.

L'insieme delle leggi speciali finalizzate alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna (nn. 171/1973, 798/1984 e 139/1992) definisce un articolato sistema di interventi, ancora in fase di realizzazione, tra cui assume speciale rilevanza, per complessità tecnica, economica ed ambientale, il progetto comunemente noto come Mo.S.E. (Modulo Sperimentale Elettromeccanico).

Il progetto prevede un sistema integrato di opere che comprende la realizzazione di barriere mobili – in grado di ottenere la temporanea chiusura delle bocche di porto della laguna di Venezia



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

(Lido, Malamocco e Chioggia) e di isolare la laguna dal mare in caso di maree – e di interventi complementari e connessi alla fase di avviamento del sistema.

La disciplina normativa a tutela della città di Venezia e della sua laguna prese avvio con la prima legge speciale – legge 16 aprile 1973, n. 171 – che dichiarò la salvaguardia di Venezia e della sua laguna quale *“problema di preminente interesse nazionale”* e stabilì che al perseguimento delle finalità di salvaguardia concorressero, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, lo Stato, la Regione e gli enti locali. Nella ripartizione delle competenze fra i vari soggetti, la legge attribuì allo Stato la competenza per talune opere, tra cui *“la regolazione dei livelli marini in laguna finalizzata a porre gli insediamenti urbani al riparo dalle acque alte”*.

Sulla base delle indicazioni contenute negli indirizzi governativi, la legge 5 agosto 1975, n. 404 autorizzò il Ministero dei Lavori Pubblici a bandire un appalto-concorso internazionale per l’esecuzione delle opere necessarie ai fini della conservazione dell’equilibrio idrogeologico della laguna. La Commissione giudicatrice ammise alla gara cinque progetti-offerta, presentati da altrettanti Consorzi costituiti fra imprese e studi professionali, ma ritenne che nessuno di essi potesse essere dichiarato idoneo ai fini dell’aggiudicazione.

Nell’ottobre 1982, il Consorzio Venezia Nuova, appositamente costituito nello stesso mese da un gruppo di imprese (Condotte, Italstrade e Mazzi Costruzioni) che avevano partecipato al citato appalto-concorso, presentò istanza al Ministero dei Lavori Pubblici e al Magistrato alle Acque per l’affidamento in concessione, a norma della legge 24 giugno 1929, n. 1137, delle opere di cui al Progetto di massima.

Dopo una prima Convenzione con il Ministero dei Lavori Pubblici del dicembre 1982 – che non superò il vaglio di legittimità della Corte dei Conti – ne venne stipulata, in data 24 febbraio 1984, una nuova per la concessione di *“studi, prove, sperimentazioni ed opere di carattere sperimentale”*, preliminari ai lavori occorrenti per la conservazione dell’equilibrio idrogeologico della laguna e per l’abbattimento delle acque alte, nell’ambito dei finanziamenti disposti dalla legge n. 171/1973.

In data 4 ottobre 1991, fu stipulata, tra il Ministero dei Lavori Pubblici (per il tramite del Magistrato alle Acque, intervenuto in atto in nome e per conto del medesimo Dicastero) ed il Consorzio Venezia Nuova, la Convenzione Rep. n. 7191, per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano generale del 1987, aggiornato nel 1990.



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

In forza della facoltà espressamente concessa al Ministero dei Lavori Pubblici dall'art. 3 della legge n. 798/1984, è stata, quindi, affidata, in via diretta, al Consorzio Venezia Nuova la concessione in forma unitaria, ai sensi e per gli effetti della legge 24 giugno 1929, n. 1137, per la realizzazione degli interventi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettere a), c), d) e l), della legge 798/84 (la realizzazione degli interventi consistente in "studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere" volte al riequilibrio idrogeologico della laguna) sulla base del Piano generale degli interventi, per lotti funzionali, eventualmente suddivisibili per stralci in ragione dei finanziamenti via via disponibili.

Il "Sistema Mo.S.E." è attualmente in fase di realizzazione nell'ambito del rapporto concessorio (convenzione generale n. 7191 e successivi atti aggiuntivi) in essere tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Consorzio Venezia Nuova. Esso è ricompreso tra le infrastrutture di carattere strategico e di preminente interesse nazionale (delibera CIPE n. 121/2001 e successiva rivisitazione con delibera CIPE n. 130/2006) di cui all'art. 1 della l. 21 dicembre 2001, n. 443;

**RILEVATO**, altresì,

**che** il Consorzio Venezia Nuova è stato costituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2612 e segg. c.c., come "*consorzio per attività esterna*" ed è concessionario del Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 798/1984. Il Consorzio agisce, pertanto, nell'interesse dei consorziati, in qualità di concessionario di sola costruzione, istituto disciplinato dalla legge n. 1137/1929, abrogata dalla legge n. 109/1994.

Secondo un consolidato orientamento di legittimità, i consorzi con attività esterna (art. 2612 e segg. c.c.), a quali vengono attribuite, appunto, "funzioni imprenditoriali esterne", costituiscono centri di imputazione di rapporti giuridici, autonomi rispetto alle imprese consorziate". Essi, pertanto, costituiscono entità giuridiche, autonome rispetto alle imprese consorziate, nonché portatrici di interessi e posizioni giuridiche soggettive, distinti da quelli delle imprese stesse (cfr., tra le altre, Cass. 28015/2013).

Con riguardo al rapporto concessorio, la Corte dei Conti ha chiarito che "*l'istituto della concessione di sola costruzione non può considerarsi non più esistente in quanto il decreto legislativo n. 491 del 1991 ha inglobato la concessione in parola nella nozione di appalto comprendente esecuzione e progettazione, sicché tale istituto è una realtà concreta sia pure sotto diversa qualificazione, nell'ordinamento nazionale*" (cfr. Corte dei Conti, Sez. Controllo Stato,



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

Sentenza 1.8.1994 n. 54), con ciò statuendo la sopravvenienza dell'istituto alle norme sovranazionali refluite nella disciplina interna.

Inoltre, il modello della concessione di sola costruzione è stato per certi versi recuperato, con riferimento alla realizzazione delle opere strategiche, con le norme di cui agli artt. 9 e seguenti del D.Lgs. 190/2002, di attuazione della L. 443/2001 (cd. Legge Obiettivo), che ha introdotto nell'ordinamento l'istituto del "Contraente Generale", refluito negli artt. 176 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

In sede di conversione in legge, la disciplina di prevenzione di cui all'art. 32 del decreto-legge n. 90, originariamente circoscritta alle imprese affidatarie di un contratto di appalto, è stata estesa ai concessionari di lavori pubblici e ai contraenti generali.

La disposizione, come emerge anche dai lavori parlamentari, risulta *"applicabile anche a soggetti che esercitano le predette attività sulla base di leggi speciali, anche precedenti l'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici"* (cfr. Dossier di documentazione del Servizio Studi del Senato della Repubblica n. 159/2014);

**che**, allo stato, il Consorzio Venezia Nuova risulta costituito dai seguenti soggetti: Consorzio Italveneziana, Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani Spa, Società Italiana per Condotte d'Acqua Spa, Grandi Lavori Fincosit Spa, Mazzi Scarl, Consorzio Cooperative Costruzioni - C.C.C. Società Cooperativa, Consorzio G.R.V. Grandi Restauri Veneziani, Consorzio Veneto Cooperativo - CO.VE.CO. coop Spa, Società Consortile Venezia Lavori - CO.VE.LA., San Marco Consorzio Costruttori Veneti.

Attualmente il Consiglio Direttivo del Consorzio Venezia Nuova è presieduto dal dott. Mauro Fabris (ex sottosegretario ai Lavori Pubblici), il Vice Presidente è l'ing. Alessandro Mazzi, il Direttore Generale è l'ing. Hermes Redi (già responsabile dell'ufficio Studi del Consorzio negli anni Novanta, titolare di una ditta di ingegneria che ha svolto incarichi per conto del medesimo Consorzio) e, infine, sono presenti otto consiglieri rappresentanti delle imprese del consorzio. La nomina del Presidente e del Direttore avviene su designazione del Consiglio e quindi delle imprese consorziate. L'articolazione delle funzioni tra Presidente e Direttore è stata effettuata nel 2013 con la sostituzione di Giovanni Mazzacurati che concentrava nella sua persona entrambe le figure.

Riguardo alle partecipazioni, il Consorzio Venezia Nuova controlla, a) il 51% di Thetis spa, capitale sociale 11,2 milioni di euro, iscritta a bilancio a 5,8 milioni di euro; b) il 100% di MOSE



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

srl, capitale 110 mila euro, iscritta a bilancio a 2,4 milioni di euro (nel 2012 la quota è svalutata di 636 mila euro); c) il 2,6% della Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera spa; d) lo 0,2% in Parco Scientifico Tecnologico di Venezia - Vega; e) lo 0,65% del Centro cardiovascolare Mirano srl iscritta a bilancio a 25 mila euro;

**RITENUTO**, per tutto quanto sopra,

**che**, in relazione alla concessione generale n. 7191, affidata, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 798/1984, dal Ministero dei Lavori Pubblici, avente ad oggetto infrastrutture di carattere strategico e di preminente interesse nazionale, sussiste la propria competenza a provvedere in merito a quanto proposto dal Presidente dell'ANAC, procedendo all'attivazione delle misure di straordinaria e temporanea gestione richieste;

**CONSIDERATO**, in proposito,

**che** l'attivazione delle misure di straordinaria e temporanea gestione nei confronti del Consorzio Venezia Nuova è stata proposta dal Presidente dell'ANAC in ragione dell'accertamento di un diffuso sistema corruttivo, che ha visto protagonisti l'allora Presidente, i vertici di allora del Consorzio Venezia Nuova e i vertici di alcune delle principali imprese consorziate, nell'ambito di una complessa indagine che ha coinvolto, oltre ad amministratori e finanziatori pubblici, i Presidenti del Magistrato alle acque di Venezia, sfociata nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Venezia il 31 maggio 2014, nell'ambito dei procedimenti penali n. 12236/2013 R.G.N.R. e n. 12646/2013 R.G.N.R.;

Nella proposta si dà atto, in particolare, come dal provvedimento cautelare e dai corposi riscontri investigativi che ne fondano l'adozione, emerge un sistema corruttivo fortemente strutturato e ramificato, in cui *“il legame tra corrotti e corruttori si è rivelato talmente profondo da non rendere sempre possibile l'individuazione del singolo atto contrario ai doveri d'ufficio oggetto dell'attività corruttiva. Infatti, come si legge nell'ordinanza, la ricostruzione complessiva della vicenda ha evidenziato che il meccanismo corruttivo era tale che il pagamento veniva corrisposto anche in favore di politici e pubblici ufficiali cessati dalla carica o dall'incarico, quale rendita di posizione che prescindeva dal singolo illecito commesso e che trovava giustificazione esclusivamente nel ruolo rivestito dal pubblico ufficiale e nella possibilità astratta che egli*



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

*comunque manteneva di poter influire, sfruttando le proprie conoscenze e relazioni personali, sui funzionari che permanevano in servizio*<sup>1</sup>;

### **DATO ATTO**

**che**, ai fini di cui sopra, occorre procedere alla valutazione dei presupposti, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, previsti per l'applicazione della misura richiesta, ai sensi del citato art. 32, secondo cui il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, provvede con decreto alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre;

**che**, come provvedimento con funzione preventiva, i presupposti alla base dell'adozione della misura richiesta dal Presidente dell'ANAC, sono individuati. – nel "*fumus boni iuris*", implicante l'acquisizione di elementi concreti in ordine alla circostanza che l'appalto o la concessione siano connessi a un'attività di tipo illecito. La notizia di illecito deve aver assunto una consistenza oggettiva, un suo "spessore" probatorio in "fatti gravi ed accertati"; – nonché nella attribuibilità dei fatti e delle condotte all'impresa concessionaria, nella fattispecie, al Consorzio Venezia Nuova.

### **IL FUMUS BONI IURIS**

L'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Venezia il 31 maggio 2014, nell'ambito dei procedimenti penali n. 12236/2013 R.G.N.R. e n. 12646/2013 R.G.N.R., ha ricostruito con assoluta chiarezza un sistema corruttivo diffuso, ramificato e consolidato in seno al Consorzio Venezia Nuova, con particolare riferimento ai rapporti che lo legavano all'organo vigilante, il Magistrato alle acque di Venezia.

Nel provvedimento del giudice penale convergono diversi filoni di indagine che, già nel corso del 2013, erano sfociati nell'emissione di ordinanze cautelari nei confronti, tra gli altri, di Piergiorgio Baita e Giuseppe Mazzacurati (Presidente del Consorzio Venezia Nuova).

Tali indagini, che hanno già avuto il conforto sia della conferma da parte del Tribunale del Riesame sia, in qualche caso, della già avvenuta definizione in sede di giudizio con riti alternativi, avevano portato all'accertamento della sottrazione all'Erario di ingentissime risorse, attraverso i reati di emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti (art. 8, d.lgs. n. 74/2000),

---

<sup>1</sup> Cfr. Ordinanza di custodia cautelare, p. 96.



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

della loro successiva utilizzazione nella dichiarazione dei redditi e IVA del citato Consorzio, ai fini dell'alterazione del risultato economico mediante indicazione di elementi passivi fittizi.

Le indagini hanno consentito, altresì, di accertare la retrocessione al Consorzio di una percentuale delle somme portate dalle fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti – somme versate dalle imprese consorziate al Consorzio – e il conseguente accumulo ed occultamento del provento delle frodi fiscali, in conti anche esteri, grazie al citato meccanismo di retrocessione.

I fondi neri costituiti tramite le retrocessioni di cui sopra venivano destinati a dazioni corruttive nei confronti di esponenti politici ricoprenti cariche pubbliche e pubblici funzionari, al fine di ottenere successive omissioni o successivi ritardi di atti d'ufficio o il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio ovvero di pagare omissioni, ritardi, atti contrari ai doveri d'ufficio, rivelazioni di segreti d'ufficio già consumati.

In particolare, per quanto qui di interesse, dalle indagini sono emersi specifici fatti corruttivi legati alla gestione del Consorzio Venezia Nuova per la realizzazione del Mo.S.E., che vanno dalla corruzione del Magistrato alle acque di Venezia, al fine di allentare l'attività istituzionale di controllo sul Consorzio (corruzione di Cuccioletta Patrizio e Piva Maria Giovanna, all'epoca dei fatti entrambi Presidente del Magistrato alle acque di Venezia), alla corruzione di soggetti operanti a livello centrale, al fine di ottenere finanziamenti per le opere del Mo.S.E., influire sulle indagini in corso e ottenere informazioni riservate sulle stesse, fino alla corruzione di soggetti operanti a livello regionale, allo scopo sia di ottenere provvedimenti autorizzativi necessari per le opere del Mo.S.E. di competenza della Regione Veneto, sia di allentare i controlli a posteriori sugli atti e contratti relativi alle opere del Mo.S.E..

Tale sistema è stato confermato, con ampie dichiarazioni confessorie, da Piergiorgio Baita il quale ha chiarito come il complesso meccanismo di retrocessione sopra citato fosse finalizzato a tre modalità di pagamento.

- il cosiddetto *"fabbisogno sistemico"*, ovvero il pagamento periodico, a tempo, di una serie di persone, cresciuta sempre più negli anni, tra le quali, principalmente, politici locali e Presidenti del Magistrato alle acque;
- il cosiddetto *"pagamento episodico ma regolare"*, ovvero il pagamento in determinate regolari occasioni, quali la sottoscrizione da parte di responsabili di Enti delle convenzioni, la registrazione degli atti riguardanti il Consorzio Venezia Nuova alla Corte dei conti;



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

- le cosiddette "emergenze", ovvero il pagamento di determinati soggetti finalizzato alla risoluzione di particolari episodi o problemi.<sup>2</sup>

Le dichiarazioni confessorie ribadiscono, altresì, il ruolo fondamentale di Giuseppe Mazzacurati, Presidente del Consorzio, il quale decideva il fabbisogno di fondi extracontabili, stabiliva chi doveva eventualmente anticipare nei momenti di crisi le somme necessarie e chi erano i beneficiari dei pagamenti; teneva i rapporti con il potere politico centrale, cioè con coloro i quali deliberavano gli stanziamenti, mantenevano in vita il Consorzio e gli consentivano di operare; decideva, in occasione delle campagne elettorali, quali somme destinare al finanziamento dei partiti e come ripartirle, limitandosi a rassicurare i consorziati, a decisione avvenuta e contributo consegnato, che il politico di riferimento era stato adeguatamente remunerato.

Accanto a tali evidenze, le indagini hanno portato alla luce l'esistenza di rapporti anomali tra il Consorzio Venezia Nuova (soggetto controllato) e il Magistrato alle acque (soggetto pubblico controllore) che hanno evidenziato una serie di connessioni tra le operazioni sottese alle fatture emesse dalle società consorziate al Consorzio Venezia Nuova – e le conseguenti accumulazioni di risorse finanziarie mediante la deduzione fiscale di costi inesistenti – e la destinazione finale dei fondi illecitamente costituiti.

Nell'ambito della ricostruzione generale dei rapporti, è stata acquisita la richiesta, da parte del Consorzio Venezia Nuova al Magistrato alle Acque di Venezia, di modifica delle condizioni stabilite nella convenzione generale Rep. n. 7191/91 per il completamento delle opere di regolazione delle maree del sistema Mo.S.E.

La modifica richiesta consisteva nell'adozione di una forma contrattuale "a prezzo chiuso" per avere certezza dei costi di cui, successivamente, il Consorzio stesso chiedeva una riduzione media del 12,5%. A seguito di ciò la stessa Piva Maria Giovanna presentava al Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque, nell'adunanza del 29 aprile 2005, la proposta di riduzione media dell'importo lavori 12,5%, che veniva approvata con delibera n. 47.

L'anomalia riscontrata nell'iter procedimentale è consistita nel fatto che la missiva con cui il Presidente del Magistrato alle acque comunicava al Consorzio l'approvazione della proposta di modifica contrattuale è stata rinvenuta (priva di data) insieme ad innumerevoli documenti informatici, apparentemente provenienti dal Magistrato alle acque, nel personal computer di Maria

---

<sup>2</sup> Cfr. Ordinanza di custodia cautelare, p. 237.



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

Teresa Brotto, ingegnere e vice direttore tecnico del Consorzio e memorizzati nel server del Consorzio medesimo.

Si tratterebbe di diverse centinaia di documenti, formalmente riferibili al Magistrato alle acque di Venezia, ma predisposti o personalmente dalla Brotto o da dipendenti del Consorzio Venezia Nuova o da dipendenti del Magistrato alle Acque di Venezia, successivamente modificati dalla Brotto.

***Ne è risultata una vera e propria "gestione di fatto" di funzioni pubbliche da parte di un soggetto privato, il Consorzio Venezia Nuova, che ha elaborato importanti documenti, solo formalmente riferibili al Magistrato alle acque, che spaziano dagli atti interni allo stesso Magistrato alle acque, ai verbali delle adunanze del comitato tecnico, alle Convenzioni con il Consorzio, ai documenti del MAV diretti a soggetti terzi.***

La presenza negli strumenti informatici del consorzio Venezia Nuova di un numero rilevantissimo di atti del Magistrato alle acque è prova della indebita e illecita ingerenza del consorzio (soggetto controllato) negli atti di gestione del soggetto controllante, al fine di perseguire illecitamente gli interessi del Consorzio medesimo.

In tal senso è anche il quadro ricostruito da Pravatà Roberto, vice presidente del Consorzio dal 1987 al 2008, il quale ha dichiarato ai Magistrati inquirenti di Venezia che *"In realtà, circa l'80% degli atti formalmente redatti dal Magistrato alle Acque vengono materialmente prodotti da personale del Consorzio Venezia Nuova"*. Riferisce ancora il Pravatà che la Brotto, stretta collaboratrice di Mazzacurati e da questi incaricata, tra l'altro, di seguire per il CVN le opere alle Bocche di porto, ha materialmente redatto, in alcune occasioni, i "voti" del Comitato Tecnico del MAV afferenti al Mo.S.E., poi integralmente recepiti dal MAV stesso. Era poi il CVN che predispondeva gli atti decisori che lo riguardavano ma di competenza del Magistrato alle Acque, che poi i Presidenti recepivano, alla bisogna finanche anticipando e neutralizzando eventuali dissidi interni al Comitato Tecnico con riunioni informali che precedevano la sua formale convocazione. Era questo il risultato di un rapporto sinallagmatico tra le "prestazioni" fornite dai Presidenti del MAV (Cuccioletta e Piva) di allentamento dei controlli sul CVN, di fatto delegati allo stesso CVN, ed i vantaggi illeciti ad essi garantiti nel tempo dal CVN.

Anche l'interrogatorio di Pio Savioli, Consigliere del CVN in rappresentanza della consorziata CO.VE.CO a cui era legato da un contratto di collaborazione, ha messo in luce quanto il Magistrato



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

alle Acque era subordinato al CVN: un rapporto di vera e propria “sudditanza” psicologica ed operativa, che correva in parallelo con la sistematica corruzione dei funzionari del MAV. Ancora il Savioli ha dichiarato che il Presidente del CVN Mazzacurati aveva sempre avuto un’influenza tale che riusciva, tra l’altro, a determinare chi dovesse essere nominato Presidente del Magistrato alle Acque. Che Mazzacurati potesse “scegliersi il controllore” è stato confermato in atti anche da Piergiorgio Baita che ha fornito dettagli in ordine alle più recenti nomine alla Presidenza del MAV ed alle attivazioni, ai contatti, alle pressioni messe in campo dal Mazzacurati.

Un’attività proseguita dal Mazzacurati – dichiara Baita – fino alla data del suo arresto nel luglio 2013 – avvenuto qualche settimana prima che le stesse imprese consorziate deliberassero di affidare le cariche di Presidente e Direttore Generale, rispettivamente, a Mauro Fabris ed Hermes Redi, in rapporti da tempo con il Consorzio ed il suo Presidente per consulenze e collaborazioni – con le consuete iniziative per influire anche sulla più recente nomina al vertice del MAV, sponsorizzando, in tale circostanza, un alto Dirigente del Dipartimento della Programmazione e del Coordinamento della Politica economica della Presidenza del Consiglio che, già nel 2011, aveva avuto modo di assicurare il suo “appoggio” al Mazzacurati ed al CVN mediante lo stanziamento di ingenti risorse finanziarie del CIPE per il Mo.S.E..

Tra i fatti corruttivi specifici, infine, l’incarico alla Piva di collaudo dell’ospedale di Mestre, realizzato in project financing da un’ATI capeggiata dalla Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani spa, tenuto dal 2006 al 2012, grazie all’interessamento di Mazzacurati e Baita presso la Regione Veneto.

Sono, infine, le dichiarazioni, anche queste ampiamente confessorie, dello stesso Mazzacurati – rese negli interrogatori dell’estate 2013 – a completare il quadro dei rapporti tra chi (MAV) doveva “validare” e “controllare” la progettazione e l’esecuzione del Mo.S.E. e chi (CVN) doveva osservare tutte le prescrizioni (progettuali, tecniche, organizzative, finanziarie, ecc.) per le opere del Mo.S.E..

In atti Mazzacurati ha confermato di aver pagato uno “stipendio extra” a più Presidenti del MAV, sicuramente alla Piva ed al Cuccioletta, precisando l’interesse di tali dazioni sistemiche, l’accelerazione delle procedure di approvazione dei progetti da parte del Comitato Tecnico e del visto del Presidente del MAV; l’influenza sugli “ipotetici” controlli che potevano essere fatti sui progetti; garantirsi i frequenti interventi del Cuccioletta e della Piva per ricomporre i contrasti all’interno del Comitato tecnico sul merito delle scelte operative, favorendo le aspettative del CVN;



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

garantirsi che il ciclo operativo del CVN, e quindi delle consorziate, non subisse soste. Ed in ogni caso, ove qualcosa sfuggisse, presso il MAV erano distaccati almeno 20 – 30 dipendenti del Consorzio che contribuivano a formare gli atti del MAV.

*In definitiva, l'assetto dei rapporti tra l'Amministrazione concedente ed il privato Concessionario – altrimenti detto, la disciplina dei tempi, dei costi, delle modalità esecutive, della qualità delle opere del Mo.S.E. – è risultato costantemente condizionato dagli accordi corruttivi, il venir meno dell'esercizio delle funzioni pubbliche è stato seguito da una totale sostituzione del privato al soggetto pubblico deputato ad esercitarle e dalla lesione dell'interesse, definito convenzionalmente a livello comunitario, ad una esecuzione dell'opera pubblica aperta al mercato.*

### ATTRIBUIBILITÀ DEI FATTI

In ordine al secondo presupposto, risulta, con immediatezza, da tutto il materiale investigativo, valorizzato nell'ordinanza di custodia cautelare, sopra illustrato, che i fatti e le condotte illecite, concretizzatisi in una sistematica, reiterata e organizzata attività di evasione fiscale, di corruzione e illecito finanziamento, finalizzata a condizionare l'esercizio di funzioni pubbliche e all'indebito profitto, sia immediatamente riconducibile al Consorzio e riferibile alla concessione affidata dal Ministero delle infrastrutture, per la realizzazione del Sistema Mo.S.E., come disciplinata dalla convenzione del 4 ottobre 1991, Rep. n. 7191 e dai successivi aggiornamenti, atti aggiuntivi e attuativi, che in questa sede integralmente richiamati.

Di particolare significatività, si appalesano, in questo senso, le valutazioni del giudice penale in ordine alla pervasività e alla capacità di condizionamento nei confronti dell'attività politico-amministrativa da parte di quello che viene definito propriamente "*Gruppo economico-criminale*"<sup>3</sup>, assumendosi una vera e propria deviazione dell'organizzazione e dello scopo di impresa verso un modulo operativo illecito che persegue finalità di indebito profitto a danno dell'amministrazione e degli interessi pubblici alla corretta esecuzione di opere di preminente rilevanza nazionale e di fondamentale importanza per l'ambiente e per la collettività;

---

<sup>3</sup> Cfr. Ordinanza di custodia cautelare p. 675.



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

### DATO ATTO

**che** le innovative misure di straordinaria e temporanea gestione sono attivate dal Prefetto previa valutazione della particolare "gravità" dei fatti;

**che**, come evidenziato sopra, dalla complessiva ricostruzione delle fattispecie delittuose, a carico dei rappresentanti e gestori del Consorzio Venezia Nuova nonché dei soggetti pubblici investiti di funzioni di vigilanza e controllo, è risultato un articolato sistema di creazione di fondi extracontabili e di correlati pagamenti, allo scopo di consentire al Consorzio di operare e sbloccare i finanziamenti necessari all'esecuzione delle opere in regime di concessione. A decorrere dall'inserimento dell'opera Mo.S.E. nella legge obiettivo (l. n. 443/2001) quale opera di interesse strategico nazionale, la dipendenza della concessione dalla decisione del CIPE e dai suoi principali referenti, ossia il Ministro dell'economia e il Ministro delle infrastrutture e il suo organo periferico, il Magistrato alle acque di Venezia, ha indotto il Consorzio a un *modus operandi che gli consentiva di allentare il sistema dei controlli e ottenere i finanziamenti necessari a mantenere in vita la concessione.*

Le indagini hanno consentito di ricostruire con assoluta chiarezza un *sistema criminoso in cui il rapporto stabile tra il Mazzacurati e i soggetti operanti a livello di amministrazione centrale è sintomatico di una reiterata attività di tipo corruttivo, posta in essere mediante dazioni di denaro a soggetti in grado di stabilire, in quanto operanti ad alto livello all'interno del ministero dell'economia, un contatto diretto con il CIPE preposto a deliberare i finanziamenti, con lo scopo di strumentalizzare l'esercizio delle funzioni pubbliche agli interessi economici del Consorzio e delle imprese consorziate.*<sup>4</sup>

Il quadro ricostruito dagli inquirenti, infatti, è quello di un macchinoso sistema che si alimenta ed è messo in condizione di funzionare attraverso una fitta rete di relazioni interpersonali che vede il consorzio coinvolto a più livelli. Ne è prova che sono stati raggiunti da misure cautelari non solo il Presidente Mazzacurati e altri esponenti del Consiglio direttivo dell'epoca (quali Alessandro Mazzi, Piergiorgio Baita, Pio Savioli e Stefano Tomarelli) ma anche alcuni dipendenti, quali Maria Brotto, (Vice direttore tecnico del Consorzio), Federico Sutto e Luciano Neri.

Di assoluto rilievo, nel senso della particolare gravità dei fatti e delle connesse esigenze di massima prevenzione e tutela che giustificano l'adozione della misura straordinaria richiesta,

---

<sup>4</sup> Cfr. Ordinanza di custodia cautelare, p. 426.



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

risultano, ancora una volta, le valutazioni del giudice penale, ai fini dell'emissione del provvedimento cautelare, in ordine alla sussistenza nella fattispecie di uno strutturato sistema criminoso che operata attraverso "sostanziosi meccanismi di evasione fiscale, che hanno costituito la base per le successive attività di corruzione e di illecito finanziamento a partiti politici, emergendo dalla loro sistematicità, reiterazione, professionalità nell'attività criminosa, dalla loro indifferenza rispetto ai controlli che pur via via si stavano accentuando, nonché dall'estrema gravità delle condotte, sia per entità delle cifre evase sia per pervicacia ed imponenza dell'azione corruttrice verso i pubblici poteri, una pericolosità sociale eccezionalmente elevata ed un intenso pericolo di reiterazione, dimostrato dalla capacità di condizionamento dei pubblici poteri al di là del ruolo formale di volta in volta ricoperto avendo, questi soggetti, creato un vero e proprio sistema criminoso in grado di frodare il fisco per milioni di euro in modo seriale per anni e anni, di controllare l'assegnazione dei lavori attraverso illecite pressioni sui poteri pubblici molto spesso ridotti al loro servizio, di ricompensare lautamente i titolari di pubblici poteri politici ed amministratori fornendo loro ogni possibile utilità al fine di ottenerne non tanto singoli favori ma un asservimento, totale e permanente, della funzione rappresentata.

Trattasi di soggetti organizzati in un vero e proprio gruppo decisionale che, come ampiamente dimostrato sia dalle indagini tecniche sia dalle prove dichiarative, controllava tutto: chi dovesse essere nominato nell'ufficio pubblico che doveva relazionarsi a loro, chi dovesse essere favorito nell'assegnazione dei lavori, in genere coincidente con chi si prestava al meccanismo delle false fatturazioni e creazione di fondi neri con cui alimentare il sistema avvalendosi della compiacenza non solo dei titolari di pubblici poteri ma addirittura sostituendosi ad essi (come emerso nei casi del Magistrato alle Acque e della Corte dei Conti) e fidelizzando politici ed amministratori, al punto che questi si sentivano più legati al gruppo economico privato di cui rappresentavano gli interessi che all'Ente pubblico rappresentato, addirittura cercando a più riprese di contrastare e impedire le indagini che via via si stavano sviluppando, con evidenti atteggiamenti inquinanti, che rendono viepiù intenso altresì anche un concreto pericolo di inquinamento probatorio (già dimostratosi con le iniziative che avevano portato i correi a conoscere particolari segreti delle indagini ed a monitorare coloro che le stavano facendo)<sup>5</sup>;

che, in relazione alla rilevata pervasività del sistema corruttivo, al complesso intreccio dei rapporti tra il Consorzio e soggetti investiti di pubbliche funzioni politico-amministrative, ad ogni

---

<sup>5</sup> Cfr. Ordinanza di custodia cautelare p. 671.



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

livello, nazionale e locale, consolidatisi in diversi decenni, al carattere seriale delle condotte, accompagnato dalla oggettiva gravità dei fatti, sussistono i presupposti per l'adozione della più grave misura della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa concessionaria, Consorzio Venezia Nuova;

**che**, per quanto precedentemente rilevato in ordine alla genesi e alla natura del rapporto concessorio, risulta assolutamente pacifica l'applicabilità delle predette misure con riguardo alla concessione in esame, atteso che, in sede di conversione in legge, l'ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni di cui all'art. 32, originariamente limitato alle imprese aggiudicatarie di un appalto, è stato esteso alle imprese concessionarie e ai contraenti generali, ivi compresi i soggetti, come il Consorzio Venezia Nuova, che esercitano le predette attività sulla base di leggi speciali, anche precedenti al Codice dei contratti pubblici;

### **CONFERMATA**

in considerazione di tutto quanto sopra, la sussistenza dei presupposti indicati dal comma 1, dell'art. 32 del predetto decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 e ritenute, pertanto, sussistenti le esigenze tutelate dalla norma, atteso che gli elementi emersi nella menzionata ordinanza di custodia cautelare e valorizzati dal Presidente dell'ANAC evidenziano una sistematica condotta illecita, grave e incontrovertibile, riconducibile alla gestione e alle attività del Consorzio Venezia Nuova, comunque connesse all'esecuzione della concessione per la realizzazione del sistema Mo.S.E;

### **PRESO ATTO**

**che** la predetta richiesta di applicazione delle misure di gestione da attivare nei confronti del Consorzio Venezia Nuova è stata preceduta dalla comunicazione al Consorzio interessato, in persona del legale rappresentante, dell'avvio del procedimento, con nota prot. n. 18622 del 29 ottobre scorso, e ritenuto di condividere il predetto iter procedimentale, anche in considerazione della rilevante incidenza nella sfera dell'autonomia privata e di impresa;

**che**, in relazione alla predetta comunicazione e presa visione degli atti posti alla base della richiesta, il Consorzio Venezia Nuova ha presentato specifica memoria, trasmessa con nota prot. n. 19473 del 1° novembre scorso;

**che**, in riferimento alla dedotta esiguità, per un pieno svolgimento dei diritti di partecipazione e di difesa, del termine (tre giorni) concesso dall'Autorità per consentire all'interessato di prendere



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

visione degli atti e di presentare eventuali memorie scritte, l'ANAC ha ritenuto di precisare che il carattere cautelare delle misure di cui si richiede l'applicazione impone la salvaguardia di particolari esigenze di celerità del procedimento le quali, nella esplicita previsione dell'art. 7, giustificano addirittura l'omissione della comunicazione prescritta;

### **RITENUTO**

**che**, dalla ricostruzione effettuata in sede penale, l'attività corruttiva e di indebito condizionamento dell'azione amministrativa, contestata ai rappresentanti e gestori del Consorzio Venezia Nuova, lungi dal presentarsi come vicenda episodica, risalente o temporalmente circoscritta, assume rilevanza - oltre che per la sua intrinseca gravità e per la dimensione dell'illecito profitto che ad essa si ascrive (a danno delle risorse pubbliche) - soprattutto in quanto considerata nella serie concatenata dei fatti imputati al "Gruppo economico-criminale", che si protrae nel tempo, con sistematica continuità, e coinvolge, in modo pervasivo, una fitta rete di soggetti pubblici, privati professionisti e imprese, a vario titolo, gravitanti nell'orbita del Consorzio e delle attività ad esso affidate, anche per incarichi e collaborazioni.

Il carattere strutturato del sistema criminoso, che può contare su un complesso intreccio di rapporti ad ogni livello, alimentato dal distorto impiego delle risorse pubbliche di cui il Consorzio dispone, la conseguente capacità di condizionamento, lo stabile interesse dei partecipanti all'attività criminosa alla sua continuazione e al suo mantenimento risultano, con evidenza, dal procedimento penale e dalle acquisizioni investigative, intercettative e dichiarative in esso valorizzate;

Lo attestano, in modo significativo, il numero insieme di società coinvolte, attraverso incarichi e collaborazioni, nel complesso meccanismo di evasione, l'influenza sulle nomine pubbliche e, in termini paradigmatici, le modalità del pagamento corruttivo, che prevedevano illecite "contribuzioni" periodiche anche a soggetti cessati dalla carica;

**che**, in relazione al predetto quadro fattuale, i mutamenti intervenuti nella direzione del Consorzio, a seguito delle dimissioni presentate dall'ing. Mazzacurati, quali la nomina dell'ing. Hermes Redi a Direttore Generale, del dott. Mauro Fabris a Presidente e il rinnovo parziale del consiglio di amministrazione, non sono tali da escludere il rischio di condizionamenti illeciti nell'esecuzione della concessione;

**che**, infatti, tali misure di sostituzione dell'apparato gestionale del Consorzio non rappresentano un'effettiva novità sul piano della *governance* e non eliminano, in radice, situazioni



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

di contiguità, collegamento e di possibile continuità rispetto ai soggetti e alle vicende complessivamente considerati nel provvedimento penale;

**che** dall'ordinanza di custodia cautelare e, in particolare, dal materiale di intercettazione ivi considerato relativamente all'influenza esercitata dal Mazzacurati sulla nomina di alcuni Presidenti del Magistrato alle acque di Venezia risulta, tra l'altro, come il dott. Fabris, attuale Presidente, si interessasse personalmente delle vicende del Consorzio e intrattenesse diretti rapporti con il Mazzacurati medesimo<sup>6</sup>;

**che** resta invariato il quadro societario a cui partecipano (ancora oggi) tutte le società già coinvolte nelle indagini giudiziarie ed i cui vertici sono stati raggiunti da ordinanze cautelari;

**che** persiste, pertanto, la possibilità di condizionamento nell'esecuzione della concessione in questione e la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici tutelati dalla nuova normativa, finalizzati a garantire che la prosecuzione di una concessione avvenga al riparo da ulteriori tentativi di condizionamento criminale e senza che l'impresa ne tragga un ingiusto profitto, in quanto derivante da una condotta illecita;

### **CONSIDERATO**

che la rinnovazione dell'organo sociale non risulta sufficiente a garantire gli interessi di tutela della legalità e dell'immagine dell'amministrazione del Consorzio;

### **PRESO ATTO**

di quanto comunicato dal Presidente dell'ANAC, di quanto espresso nelle controdeduzioni presentate dal Consorzio ed esaminato quanto in esse contenuto;

### **RITENUTE**

- fondata la richiesta formulata dal Presidente dell'ANAC di adozione delle più gravi misure previste dalla lett. b), comma 1, del predetto art. 32, per i motivi sopra illustrati;

- sussistenti le condizioni di fatto e di diritto previste dai commi 1 e 2 dell'art. 32 del decreto legge n. 90/2014;

### **RITENUTO**

---

<sup>6</sup> Cfr. Ordinanza di custodia cautelare, pp. 399, 400, 402, 403.



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

- pertanto, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione del Consorzio Venezia Nuova, procedendo alla nomina di uno o più amministratori cui vengono attribuiti, *ex lege*, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, con riferimento alla completa esecuzione della concessione ai sensi e per gli effetti della legge 24 giugno 1929, n. 1137 di cui alla convenzione generale intercorrente con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Lavori Pubblici), stipulata il 4 ottobre 199, Rep. n. 7191 e ai successivi atti aggiuntivi e attuativi, dando atto che per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione, *"...gli amministratori...sostituiranno i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri soltanto per ciò che concerne la gestione delle attività di impresa connesse all'esecuzione"* della predetta concessione in forma unitaria, avente ad oggetto il sistema integrato Mo.S.E.;

- di procedere, preliminarmente, alla nomina di due amministratori, rinviando a successivo atto l'eventuale nomina di un terzo amministratore, nel numero massimo previsto dalla legge, in ragione delle necessità che emergeranno da una prima verifica del rapporto contrattuale in questione, e della attuale fase di esecuzione della concessione, sotto ogni profilo attinente agli aspetti esecutivi, finanziari e contabili e rinviando, al contempo, ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n. 14 del 4 febbraio 2013;

### **INTERPELLATO**

all'esito di compiuta istruttoria condotta da questo Ufficio il **dott. Luigi MAGISTRO**, attualmente Vice Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il quale ha manifestato la disponibilità alla nomina in questione, dichiarando, al contempo, il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 32 del DL in questione e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, in relazione alla concessione in questione, come da documentazione agli atti di questa Prefettura.

### **DATO ATTO**

che il **dott. Luigi MAGISTRO** vanta una riconosciuta esperienza nel settore, come risulta dal curriculum vitae, agli atti di questo Ufficio;

### **INTERPELLATO**



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

all'esito di compiuta istruttoria condotta da questo Ufficio il **Prof. Francesco OSSOLA**, Ordinario del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e geotecnica del Politecnico di Torino, il quale ha manifestato la disponibilità alla nomina in questione, dichiarando, al contempo, il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 32 del DL in questione e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, in relazione alla concessione in questione, come da documentazione agli atti dei questa Prefettura.

### **DATO ATTO**

che il vanta una riconosciuta esperienza nel settore, come risulta dal curriculum vitae, agli atti di questo Ufficio;

### **RITENUTO**

di stabilire che la misura straordinaria di gestione applicata con il presente atto perduri fino al definitivo collaudo dei lavori oggetto della concessione, in ragione della valenza strategica sottesa agli stessi per la definizione delle opere relative alla completa funzionalità del M.O.S.E in virtù della gravità dei fatti oggetto di indagine e delle particolari esigenze di tutela della legalità;

### **VISTI**

la legge 7 agosto 1990, n. 241; il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione del 15 luglio 2014 (in G.U. 18.7.2014, n. 165), recante le Linee guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa;

### **DECRETA**

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto e qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

2. di prendere atto che con nota n. 19067 del 6 novembre scorso, il Presidente dell'ANAC ha formulato proposta di straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b),



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, del Consorzio Venezia Nuova (P.I. n. 01866740275), con sede in Venezia, Sestiere Castello 2737/F, mediante la nomina di uno o più amministratori straordinari, con riferimento alla completa esecuzione della concessione di cui alla convenzione intercorrente con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Lavori Pubblici), stipulata il 4 ottobre 199, Rep. n. 7191 e ai successivi atti aggiuntivi e attuativi, contestualmente sospendendo i poteri di tutti gli altri organi sociali, ai sensi del comma 3, ultima parte, del medesimo art. 32;

3. di ritenere sussistente la propria competenza a provvedere in ordine alla proposta sopraindicata;

4. di confermare, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

5. di ritenere fondata, per tutti i motivi di cui in premessa, la proposta formulata dal Presidente dell'ANAC di adozione delle misure previste dall'art. 32, comma 1, lett. b), del predetto decreto legge;

6. di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione del Consorzio Venezia Nuova procedendo alla nomina di uno o più amministratori cui vengono attribuiti, *ex lege*, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, con riferimento alla completa esecuzione della concessione di cui alla convenzione intercorrente con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Lavori Pubblici), stipulata il 4 ottobre 199, Rep. n. 7191 e ai successivi atti aggiuntivi e attuativi, contestualmente sospendendo i poteri di tutti gli altri organi sociali, ai sensi del comma 3, ultima parte, del medesimo art. 32;

7. di procedere con il presente decreto alla nomina di due amministratori, rinviando a successivo atto l'eventuale nomina di altro amministratore, nel numero massimo previsto dalla legge, in relazione alle necessità che emergeranno da una prima verifica del rapporto contrattuale in questione, e della attuale fase di esecuzione della concessione, sotto ogni profilo attinente agli aspetti esecutivi, finanziari e contabili e rinviando, al contempo, ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n. 14 del 4 febbraio 2013;



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

8. di nominare il **dott. Luigi MAGISTRO** e il **Prof. Francesco OSSOLA** amministratori per la straordinaria e temporanea gestione del Consorzio Venezia Nuova ai sensi dell'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

9. di stabilire che la misura straordinaria di gestione applicata con il presente decreto perduri fino al definitivo collaudo dei lavori oggetto di concessione, in ragione della valenza strategica sottesa agli stessi per la definizione delle opere relative alla completa funzionalità del sistema integrato Mo.S.E., in virtù della gravità dei fatti oggetto di indagine e delle particolari esigenze di tutela della legalità;

10. di stabilire che, ai fini dell'esercizio dei poteri e delle funzioni attribuiti dal presente provvedimento i predetti amministratori.

- a) agiranno in coerenza con quanto previsto dall'atto costitutivo del Consorzio VENEZIA Nuova, garantendo forme di interlocuzione con le imprese consorziate idonee a consentire alle stesse la formulazione di proposte per l'ottimale realizzazione dello scopo del Consorzio e degli interessi pubblici relativi alle opere da eseguire, nonché a segnalare tempestivamente situazioni o circostanze che potrebbero risultare pregiudizievoli alla predetta realizzazione; a tal fine, con autonomo provvedimento, sarà costituito un apposito *Comitato Consultivo*, ne verrà disciplinata la composizione in modo da garantire un'adeguata rappresentanza delle imprese consorziate, e saranno individuate specifiche linee guida per l'esercizio delle facoltà ad esso attribuite;
- b) adotteranno specifiche linee guida - sentite le imprese consorziate - per definire modalità e termini per la straordinaria e temporanea gestione delle attività oggetto di concessione, relativamente ai profili esecutivi, finanziari e contabili, anche assicurando forme di raccordo e coordinamento tecnico con le imprese medesime per l'esecuzione delle opere.

### **DISPONE**

1. di notificare, nelle forme di legge, il presente decreto al Consorzio Venezia Nuova;
2. di comunicare il presente decreto al Presidente dell'ANAC, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, al Ministero dell'Interno - Gabinetto, alla Direzione Nazionale Antimafia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, all'Avvocatura Generale dello Stato e alla Prefettura di Venezia e alle



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

- imprese consorziate: - Consorzio Italveneziana; - Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani Spa; - Società Italiana per Condotte d'Acqua Spa; - Grandi Lavori Fincosit Spa; - Mazzi Scarl; - Consorzio Cooperative Costruzioni - C.C.C. Società Cooperativa; - Consorzio G.R.V. Grandi Restauri Veneziani; - Consorzio Veneto Cooperativo - CO.VE.CO. coop Spa; - Società Consortile Venezia Lavori - CO.VE.LA.; - San Marco Consorzio Costruttori Veneti;
3. di dare mandato agli amministratori affinché provvedano a comunicare il presente atto alle imprese partecipate: Thetis spa, MOSE srl, Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera spa, Parco Scientifico Tecnologico di Venezia - Vega, Centro cardiovascolare Mirano srl.
  4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente TAR Lazio - Sezione di Roma, ovvero ricorso amministrativo nelle forme di legge;
  5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Prefettura di Roma e di dare atto che gli interessati potranno prendere visione degli atti afferenti il presente procedimento ed esercitare il diritto di accesso, nelle parti ostensibili non coperte da imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di sicurezza.

Roma, 1° dicembre 2014

IL PREFETTO

Giuseppe Pecoraro